

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA GATE Volley Milano

Revisione Giugno 2018

Denominazione - Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in MILANO Via Bezzacca 3, c/o CIG un'associazione senza fine di lucro operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "**GATE Volley Milano**". Con delibera del consiglio direttivo potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto delle minoranze la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e agonistiche e in particolare il gioco della pallavolo;
- concepire l'attività sportiva come fattore di emancipazione e di socializzazione per persone omosessuali;
- favorire l'integrazione delle persone omosessuali nella società;
- organizzare e allenare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive in Italia e all'estero, in un contesto competitivo non violento;
- indire corsi di avviamento allo sport;

affinché anche nel nostro paese lo sport si possa affermare come momento ricreativo e sociale.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e chiunque può aderire all'Associazione. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a condividerne gli scopi, a perseguirne i contenuti e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale ed del pagamento della relativa quota associativa.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'Osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili.

Recesso - Esclusione

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Fondo comune

ART. 10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

ART. 11

L'esercizio sociale a cui fare riferimento per preventivi, consuntivi e bilanci va dal 15 Settembre di ogni anno al 14 Settembre dell'anno successivo.

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

ART.13

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica sportiva e culturale che il presente statuto contiene. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Vengono considerati validi anche i voti presentati su delega di soci assenti, sino ad un massimo di due per ciascun socio all'inizio della sessione. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate con annuncio scritto esposto nella sede dell'Associazione nonché con comunicazione verbale almeno 20 giorni prima della data prefissata. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno e viene convocata entro il 31 Dicembre di ogni anno. L'Assemblea è di norma considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea dei soci può essere inoltre convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci ed in tal caso la Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui la stessa viene richiesta.

Tutte le votazioni dell'Assemblea dei soci avvengono per alzata di mano. E' possibile da parte di ciascun socio chiedere lo scrutinio segreto: a tale scopo la proposta deve essere approvata da 1/3 (un terzo) dei presenti o su delega. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci ordinari più uno. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno eccezion fatta per gli altri quorum richiesti. Durante ogni Assemblea sarà a cura del Segretario redigere il verbale e protocollare ogni decisione presa. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

L'Assemblea dei soci:

- L'Assemblea dei soci elegge i 5 membri che costituiscono il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo procede quindi ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
- ha la facoltà di modificare lo statuto con il consenso dei 2/3 dei soci ordinari iscritti;
- approva il bilancio consuntivo ed eventuali regolamenti.

Consiglio Direttivo

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre Consiglieri eletti fra i soci e resta in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri e le azioni ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali, esclusi i compiti e le facoltà della Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione e predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e preventivo, compila i regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo nomina il Cassiere ed il Segretario, nonché i Tecnici delle commissioni di lavoro necessari per le diverse attività del Gruppo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. Il Consiglio direttivo delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione e con deliberazione approvata anche dall'Assemblea dei soci.

Il presidente

ART. 15

Il Presidente rappresenta l'Associazione Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione Sportiva in conformità con le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

L'amministrazione

ART. 16

Il Cassiere amministra, sotto lo stretto controllo del Consiglio Direttivo il patrimonio dell'Associazione. Il Cassiere, su richiesta del Consiglio Direttivo e in qualsiasi momento, è tenuto a fornire i dati relativi allo stato patrimoniale, alle attività e alle passività, agli oneri ed ai benefici.

Scioglimento

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti.